

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.0.0.-92

L'anno 2017 il giorno 14 del mese di Dicembre il sottoscritto , ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Assegnazione definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito dell'espletamento sul Me.P.A. di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L. della fornitura di un lotto unico di ausili per alunni disabili frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione, per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per l'importo di Euro 4.961,47, oltre I.V.A. – CUP B39D17015370004 - CIG Z5D2141623.

Adottata il 14/12/2017 Esecutiva dal 18/12/2017

14/12/2017 GAGGERO ANGELA ILARIA



DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.0.0.-92

OGGETTO Assegnazione definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito dell'espletamento sul Me.P.A. di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L. della fornitura di un lotto unico di ausili per alunni disabili frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione, per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per l'importo di Euro 4.961,47, oltre I.V.A. – CUP B39D17015370004 - CIG Z5D2141623.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova:
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- l'art. 26 della Legge n. 488/1999;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il Regolamento dell'Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento di Contabilità modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17 gennaio 2017, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la deliberazione CC n. 48 del 02/05/2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2017-2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019";

PREMESSO che:

- la legge regionale n. 15/2006 sul diritto allo studio, pone a carico dei Comuni l'onere di garantire l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap;
- il Comune di Genova, al fine di garantire il diritto allo studio ai bambini ed agli alunni disabili residenti sul territorio comunale frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del primo ciclo di istruzione (dagli asili nido alle scuole secondarie di I grado), in possesso di attestazione di handicap secondo quanto previsto alla L. 104/92, oltre a diversi servizi e forniture, deve erogare ausili specifici, per lo più personalizzati in funzione delle diverse disabilità dei fruitori;
- gli ausili vengono prescritti dai medici specialisti che seguono gli alunni disabili, attraverso specifiche schede mediche;
- la tipologia degli ausili prescritti, di norma, varia dalle attrezzature specificatamente necessarie per garantire il diritto allo studio (tavoli ad incavo, sedie particolari, ecc.) a, secondo della gravità delle diagnosi (es: alunni frequentanti i poli gravi), ausili molto specifici e/o altamente personalizzati (sistemi di postura, stabilizzatori, sollevatori, lettini fasciatoi, barelle doccia, ecc.);

RILEVATO

che sono pervenute, in particolare, le richieste di due ausili specifici;

CONSIDERATO

quindi, indispensabile, assicurare la regolare fornitura degli ausili richiesti, meglio individuati all'art. 5 del documento "Condizioni particolari della Trattativa diretta" allegato, quale parte integrante, al presente provvedimento;

PRESO ATTO

che con atto datoriale, prot. n. 422894 del 11/12/2017, custodito agli atti d'ufficio, è stata nominata, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., R.U.P. della procedura di affidamento della fornitura in oggetto il Direttore della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Dott.ssa Fernanda Gollo;

VERIFICATO

che la tipologia merceologica "ausili per disabili":

- non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MePA di CONSIP, Appendice "D1 Dispositivi Medici Prima Parte" all'Allegato 9 (Capitolato Tecnico) del Bando "Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni" per l'abilitazione di Fornitori alla Categoria "Forniture specifiche per la sanità" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla tipologia merceologica "Ausili per la cura, la protezione e la mobilità personale" CPV 33196000-0 Accessori per gli ausili per la cura, la protezione e la mobilità personale;

RITENUTO

quindi, in funzione della necessità di procedere, con tempestività, all'acquisizione della fornitura in oggetto, nonché della modesta entità della spesa preventivata, di procedere all'assegnazione di tale fornitura mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- al fine di assegnare la fornitura alle condizioni più favorevoli per l'Amministrazione sono state espletate sul Me.P.A. di CONSIP le trattative dirette con i seguenti operatori economici abilitati sul Me.P.A. per il Bando "Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni":
 - ✓ trattativa 344120 in data 11/12/2017 rivolta a BARBIERI S.R.L.;
 - ✓ trattativa 344107 in data 11/12/2017 rivolta a OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPE-DICHE S.R.L.;
 - ✓ trattativa 343551 in data 11/12/2017 rivolta a OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI S.R.L.;

- gli operatori economici di cui sopra sono stati individuati in quanto presenti sul MePA per la tipologia merceologica di interesse ed, in particolare, l'Impresa OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L. risulta diretta produttrice di uno dei due ausili oggetto del lotto unico, specificatamente richiesti con prescrizione medica;
- all'invito a partecipare alla trattativa diretta ha risposto, entro il termine stabilito, solamente l'Impresa OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L. offrendo per l'esecuzione della fornitura (lotto unico) in oggetto, il prezzo complessivo di Euro 4.961,47, al netto dell'I.V.A.;
- secondo quanto previsto all'art. 3 del documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" l'Impresa OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L. è stata invitata a presentare la documentazione tecnica prevista in detto articolo;
- sulla base della documentazione tecnica prodotta, nella tempistica richiesta, dalla suddetta Impresa è stata accertata la conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche stabilite e, pertanto in funzione di quest'ultima verifica, l'offerta dell'Impresa OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L. è stata ritenuta valida;

CONSIDERATO

pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., all'affidamento diretto all'Impresa OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L. della fornitura di un lotto unico di ausili per alunni disabili frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione, per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per l'importo di Euro 4.961,47, oltre I.V.A.;

STABILITO

che la fornitura dovrà essere eseguita secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché in assoluta conformità all'offerta presentata dall'Impresa OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.;

ASSICURATO

che l'esecuzione della fornitura non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 del-

l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

DATO ATTO

che in esecuzione di quanto stabilito all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state effettuate con esito positivo le verifiche sui requisiti di carattere generale dell'Impresa affidataria;

STABILITO

qualora nelle more dell'esecutività del presente provvedimento e della successiva sottoscrizione del contratto, venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per una fornitura conforme a quella richiesta, ad un prezzo più vantaggioso, di chiedere all'Affidataria un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'affidamento ed alla contestuale assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- è finanziata con fondi in conto capitale, come definito nella determinazione dirigenziale n. 2017-146.0.0.42 in data 28/07/2017 ad oggetto "Impegno di spesa in conto capitale per l'acquisto di ausili per alunni disabili per Euro 60.000,00 oneri fiscali inclusi. CUP B39-D17015370004";
- è soggetta al regime fiscale di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972;
- ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti in ambito istituzionale come meglio definito nella parte contabile del dispositivo del presente provvedimento;

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1) di assegnare in via definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., all'Impresa OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L. con sede legale in Budrio BO – Via F. Turati, 5/7 - CAP 400054, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02372010351, **codice beneficiario 54051**, la fornitura di un lotto unico di ausili per alunni disabili frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione, per un

periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per l'importo di Euro 4.961,47, oltre I.V.A.;

- 2) di dare atto che con la presentazione dell'offerta, l'Impresa affidataria si è obbligata ad eseguire il servizio secondo le modalità, le condizioni, gli oneri e le clausole previste nel documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" allegato alla trattativa diretta pubblicata sul Me.P.A. e che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nonché secondo l'offerta presentata in sede di trattativa diretta dall'Impresa stessa e custodita agli atti d'ufficio;
- di dare atto che l'esecuzione della fornitura non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- di dare atto che la fornitura in oggetto non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta, fermo restando quanto previsto nelle premesse del presente provvedimento in caso di sopravvenuta attivazione di una convenzione CONSIP;
- 5) di dare atto, inoltre, che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale Me.P.A. di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;
- 6) di dare atto che la spesa occorrente non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della legge n. 122/2010;
- di mandare a prelevare, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 1, in ambito istituzionale, l'importo complessivo di Euro 5.159,93 di cui imponibile Euro 4.961,47 più I.V.A. 4% pari ad Euro 198,46, dai fondi già impegnati sul Bilancio 2018 con la determinazione dirigenziale n. 2017-146.0.0.-42 ad oggetto "Impegno di spesa in conto capitale per l'acquisto di ausili per alunni disabili per Euro 60.000,00 oneri fiscali inclusi. CUP B39D17015370004", al capitolo 72810 c.d.c. 1160.8.02 "Servizi a sostegno dell'autonomia scolastica Acquisto di beni mobili durevoli" del Bilancio 2018 Piano dei Conti 2.2.1.3.1 (C.O.2119/4/5) Crono 452/2017 previa riduzione dell'IMPE 2018/2473, assunto con la suddetta determinazione, ed emissione del nuovo IMP.2018/3171;
 - 8) di dare atto che la spesa di euro 5.159,93, è finanziata con mutuo contratto nell'esercizio 2017;
- 9) di provvedere, a fronte della fornitura eseguita regolarmente, alla diretta liquidazione della spesa, mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti dell'importo complessivo di cui al precedente punto e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Impresa assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

- 10) di dare atto che gli atti definitivi afferenti l'assegnazione di cui al precedente punto 1) sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi;
- di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 12) di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi.

IL DIRETTORE Dott.ssa Fernanda Gollo



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.0.0.-92 AD OGGETTO

Assegnazione definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito dell'espletamento sul Me.P.A. di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L. della fornitura di un lotto unico di ausili per alunni disabili frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione, per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per l'importo di Euro 4.961,47, oltre I.V.A. – CUP B39D17015370004 - CIG Z5D2141623.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario [Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA TRATTATIVA DIRETTA

per l'affidamento della fornitura di ausili per alunni disabili

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Dott.ssa Fernanda Gollo.

Si prevede di procedere all'affidamento diretto della fornitura previo espletamento di una trattativa diretta con più Operatori Economici presenti sul MePA di CONSIP per la tipologia merceologica della fornitura di interesse.

La presente trattativa diretta non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione a contrarre.

Art. 1 – Procedura e norme regolatrici

L'affidamento della fornitura avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), previo espletamento di una trattativa diretta, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, con più Operatori Economici presenti sul MePA stesso per la tipologia merceologica della fornitura di interesse.

La partecipazione alla trattativa diretta e l'esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando MePA Beni di CONSIP che seguono:

- Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti;
- Appendice "D1 Dispositivi Medici Prima Parte" all'Allegato 9 (Capitolato Tecnico) del Bando "Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni" per l'abilitazione di Fornitori alla Categoria "Forniture specifiche per la sanita" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla tipologia merceologica "Ausili

per la cura, la protezione e la mobilità personale" - CPV 33196000-0 – Accessori per gli ausili per la cura, la protezione e la mobilità personale.

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), nel prosieguo richiamato semplicemente come "Codice dei Contratti", dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il vigente Codice dei Contratti e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 2 – Oggetto

Fornitura di ausili per alunni disabili frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione di cui al lotto unico dettagliato al successivo art. 5. Tale fornitura, dovrà essere conforme, sia in ordine alle specifiche tecniche che alle modalità di esecuzione, a quanto stabilito ai successivi artt. 5 e 6.

Art. 3 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta

La <u>proposta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MePA)</u> con cui l'Impresa formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- 1) prezzo complessivo offerto per il lotto unico, compresa la consegna e la messa in opera;
- 2) dettaglio tecnico economico della fornitura, da rendersi utilizzando il modello "Dettaglio Tecnico Economico" che, debitamente compilato e <u>firmato digitalmente</u>, dovrà essere allegato alla proposta d'offerta. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato, nei relativi riquadri:
 - la Ragione Sociale dell'Impresa offerente:
 - per ciascun articolo offerto la marca, il modello e una descrizione sintetica delle relative specifiche tecniche, <u>fornendo</u>, <u>in particolare</u>, <u>tutti gli elementi necessari ai fini di un immediato riscontro circa il possesso delle specifiche tecniche richieste per ciascun ausilio al successivo art. 5, nonché dei requisiti generali, anch'essi richiesti all'art. 5 medesimo;</u>
 - sempre per ciascun articolo, il relativo prezzo unitario, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese per l'esecuzione della fornitura come stabilito nel presente documento. I prezzi unitari dovranno essere espressi con non più di due cifre decimali;
 - il prezzo complessivo, esclusa I.V.A. offerto per il lotto unico.

In caso di discordanza tra la sommatoria dei prezzi indicati nel "Dettaglio Tecnico Economico" e/o l'importo offerto per il lotto unico inserito nella proposta d'offerta, sarà ritenuto valido quest'ultimo importo.

Con la presentazione dell'offerta, le Imprese si obbligano:

- ad offrire tutti i prodotti oggetto del lotto unico conformi a tutte, nessuna esclusa, le specifiche tecniche indicate al successivo art. 5;
- ad eseguire la fornitura secondo le modalità previste al successivo art. 6;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

Il Comune di Genova chiederà all'Impresa offerente per il lotto unico il prezzo più basso, la documentazione tecnica comprovante la conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche richieste. Pertanto, tale Impresa dovrà trasmettere al Comune di Genova – Direzione Scuola e Politiche Giovanili – Ufficio Costi dei Servizi, Sistema Tariffario e Rapporti convenzionali – tramite mail all'indirizzo gareserveducativi@comune.genova.it entro e non oltre sette giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della relativa richiesta del Comune quanto segue:

- a) schede tecniche illustrative di ciascun prodotto offerto; dette schede, redatte in lingua italiana o, se prodotte in altra lingua, corredate della relativa traduzione in italiano, dovranno contenere tutte le informazioni tecniche necessarie ai fini di un'immediata verifica circa il possesso di tutte (nessuna esclusa) le specifiche tecniche richieste, per ciascun prodotto oggetto del lotto unico;
- b) documentazione tecnica specifica di cui al successivo art. 5.

Art. 4 - Assegnazione

La stazione appaltante, procederà all'affidamento della fornitura a favore dell'Impresa che, <u>fermo</u> restando la conformità di tutti i prodotti offerti alle specifiche tecniche richieste e la regolarità della <u>documentazione tecnica prodotta</u>, avrà offerto il prezzo più basso.

La stazione appaltante, si riserva, altresì, la facoltà di chiedere, nel corso dell'espletamento della procedura di affidamento chiarimenti o integrazioni circa l'offerta presentata.

L'assegnazione della fornitura diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e con l'adozione del relativo provvedimento di affidamento.

Art. 5 – Descrizione della fornitura

LOTTO UNICO

N. d'ordine	Elenco articoli	Quantità	
		cifre	lettere
1	Unità posturale Lechey Mygo Seat mis. 1- braccioli mygo bassi paio - pelotte laterali per il corpo swing away (x2)- stabilizzatore pettorale a farfalla Leeway medio - unità posturale per il capo planare - placca di fissaggio per poggiatesta con supporto 15X15- tavolino grigio - imbragatura pelvica "cradle" (circonferenza pelvica cm. 56) base per interno Hi Low con pistone a gas- maniglia di spinta - supporti piede regolabili con cinturino mis. 1	1	uno
2	Stabilizzatore mobile per statica eretta Fumagalli codice 670002 Remy mis. 2 . Configurazione base: telaio acciaio con 4 ruote, di cui quelle anteriori e laterali piroettanti, con dispositivo antiarretramento sulla ruota posteriore , supporto per il tronco regolabilein altezza, larghezza ed inclinazione , sella divaricatrice di sicurezza regolabile in altezza, sostegno per il bacino regolabile in altezza, sostegno per il bacino regolabile in altezza, larghezza , profondità.	1	uno

In relazione agli articoli sopra individuati con la rispettiva marca, modello e misure, si precisa che trattandosi di articoli personalizzati per la specifica disabilità dei rispettivi fruitori, prescritti dai medici specialisti (la normativa di riferimento è il D.M. n. 332/1999 e relativi allegati), l'indicazione della marca e del modello risulta necessaria proprio in forza della precisa prescrizione medica redatta per ciascun ausilio.

L'Impresa dovrà produrre, secondo le modalità previste al precedente art. 3 penultimo comma, per ciascun ausilio un'adeguata documentazione tecnica del fabbricante ed eventuale relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.

Le norme ed i riferimenti sopra richiamati non manlevano il costruttore, il progettista ed il fornitore dalle responsabilità civili e penali previste dalla normativa in materia di sicurezza e igiene dei prodotti e del lavoro, allorché non espressamente citata.

Art. 6 – Modalità di esecuzione della fornitura

La consegna della fornitura, comprensiva del montaggio e della messa in opera, dovrà essere effettuata nel termine tassativo di 20 (venti) giorni naturali, calcolati a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine, presso due sedi di strutture scolastiche, comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, all'interno dei locali, anche se dislocati su piani diversi, che saranno indicati dai responsabili della ricezione della fornitura stessa.

L'Impresa assegnataria, prima della consegna degli ausili, deve provvedere ad apporre sull'ausilio un'etichetta impermeabile con la seguente dicitura "Comune di Genova – anno scolastico 2017/2018 e denominazione dell'Impresa affidataria"

L'ora e la data di consegna, montaggio e messa in opera, della fornitura dovranno essere concordate con le sedi destinatarie della fornitura con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle sedi destinatarie di accettare o meno la consegna.

L'Impresa assegnataria, in caso di necessità, dovrà rendersi disponibile ad una collaborazione con i medici specialisti circa l'effettuazione della prova dell'ausilio preventiva alla consegna definitiva, ai fini dell'individuazione degli eventuali interventi di adattamento; dovrà inoltre provvedere al collaudo degli ausili in presenza del sanitario di riferimento di ogni singolo alunno assegnatario ed effettuare un'attività di istruzione e addestramento all'uso dell'ausilio, presso le singole sedi scolastiche, a favore di insegnanti, collaboratori scolastici e/o Operatori Socio Educativi (O.S.E.), e Operatori Socio Assistenziali (O.S.A.).

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali delle sedi destinatarie eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

L'Impresa assegnataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico, consegna, montaggio e messa in opera.

Art. 7 – Garanzie

La fornitura dovrà essere garantita per 24 (ventiquattro mesi), decorrenti dall'avvenuta messa in opera, in condizioni d'uso normali.

Nel periodo di garanzia, l'Impresa assegnataria dovrà provvedere, gratuitamente, ai lavori che si rendessero necessari per ripristinare la funzionalità degli ausili, sostituendo tutti quei pezzi che risultassero difettosi dalla fabbricazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Dovrà, quindi, essere assicurata la disponibilità in tempi rapidi dei pezzi di ricambio. L'intervento di manutenzione in garanzia dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla comunicazione da parte della Direzione Scuola e Politiche Giovanili.

Durante il periodo di garanzia, tutte le spese sostenute sono da intendersi a carico dell'Impresa assegnataria (trasporto, spedizione, imballo, viaggio, mano d'opera, installazione, ecc....).

Il Comune di Genova si riserva di denunciare i vizi occulti entro venti giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni naturali consecutivi decorrenti dal giorno dell'effettivo ricevimento della merce.

A fronte di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, la stazione appaltante invierà all'Impresa la relativa contestazione scritta. L'Impresa assegnataria potrà presentare, entro dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie controdeduzioni che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dalla stazione appaltante stessa. Qualora, al termine dell'istruttoria, dovesse continuare a permanere l'evidenza dei vizi del materiale consegnato, l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione del materiale viziato entro dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della diffida ad adempiere, comunicata tramite PEC.

Art. 8 – Valore della fornitura

L'importo di spesa massimo preventivato per il LOTTO UNICO è pari ad Euro 5.686,50 (cinquemilaseicentoottantasei/50) I.V.A. esclusa; tale importo è da intendersi comprensivo delle spese di consegna, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa assegnataria. Il prezzo effettivo della fornitura sarà il prezzo offerto per il lotto unico dall'Impresa medesima nell'ambito della trattativa diretta.

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto stesso, può imporre all'Assegnataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Assegnataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 9 – Importo e durata del contratto

L'importo complessivo del contratto sarà quello del prezzo offerto, in sede di trattativa, per il lotto unico dall'Assegnataria; tale importo è da intendersi comprensivo delle spese per la consegna e di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa assegnataria.

Il contratto avrà validità di mesi dodici a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso, fatta salva la cessazione per anticipato esaurimento dell'importo di spesa stabilito, eventualmente aumentato secondo quanto definito nell'ultimo comma del precedente art. 8.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP, che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. A tale scopo l'Impresa assegnataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento secondo le specifiche modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 10 - Obblighi dell'Impresa assegnataria

L'Impresa assegnataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice dei Contratti, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice medesimo.

È fatto obbligo, altresì, all'Impresa assegnataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità all'offerta presentata in sede di trattativa diretta e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento:
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura segnalate tramite PEC dal Comune di Genova, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla ricezione dell'anzidetta segnalazione;
- ritirare con propri mezzi o tramite corriere il materiale difettoso o, comunque, difforme a quello oggetto dell'offerta e provvedere alla sostituzione dello stesso;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura assegnata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti al precedente articolo 6;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, al Comune od a terzi, eventuali danni conseguenti all'espletamento della fornitura.

Art. 11 – Verifiche e attestazione di regolare esecuzione

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa assegnataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza di quantità e di qualità, nonché accertamenti sulla corretta esecuzione della fornitura e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

In presenza di irregolarità del materiale consegnato rispetto a quanto disposto nel presente documento e nell'ordine, si richiama quanto previsto al precedente art. 7 - "Garanzie".

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa assegnataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche previste al primo comma del presente articolo, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 12 - Penali

Qualora, durante la fornitura, venisse consegnato uno o più prodotti con caratteristiche difformi da quelle indicate nell'offerta, verranno applicate penalità per un importo pari al valore della merce difforme, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

In caso di ritardata consegna della fornitura rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore, l'Impresa fornitrice, ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del Codice dei Contratti, sarà passibile dell'applicazione di una penalità calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa assegnataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 13 – Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'Impresa assegnataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui alle presenti Condizioni particolari, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Assegnataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

In particolare, qualora l'inosservanza della tempistica di consegna di cui al precedente art. 6 comporti un grave pregiudizio all'Amministrazione, la stessa, previa comunicazione all'Assegnataria, potrà richiedere la fornitura non eseguita ad altro soggetto.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

E' facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno dell'Impresa assegnataria in caso di ritardo dell'esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto al precedente art. 13.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora l'Assegnataria si sia trovata, al momento dell'assegnazione della fornitura, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice dei Contratti;
- qualora la fornitura non dovesse essere stata assegnata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;
- qualora nei confronti dell'Assegnataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Art. 15 – Pagamenti

L'Impresa assegnataria, <u>a fronte della fornitura regolarmente eseguita</u>, dovrà inviare la relativa fattura, intestata alla Direzione / Settore / Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al suddetto rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n, 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Impresa; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà riemettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa assegnataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa assegnataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 16 - Divieto di Cessione del Contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Assegnataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 17 – Cessione del Credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

Art. 18 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di affidamento e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 19 - Controversie - Foro competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'assegnazione definitiva oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova

Art. 20 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

Art. 21 - D.U.V.R.I

In relazione all'esecuzione della presente fornitura non sono rilevabili rischi di interferenze per i quali sia necessario adottare adeguate misure di sicurezza; pertanto non è necessario redigere il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi).

Art. 22 – Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese dovranno avvalersi della posta elettronica all'indirizzo e-mail gareserveducativi@comune.genova.it.